



Ministero dell'istruzione e del merito
Dipartimento per il sistema educativo di istruzione e formazione
Direzione generale per l'istruzione tecnica e professionale
e per la formazione tecnica superiore

FAQ

1- Come si interpreta il riferimento al d.lgs. 39 del 2010 contenuto nel comma 4 dell'articolo 14 dello schema di statuto delle fondazioni ITS Academy approvato con decreto del Ministero dell'istruzione e del merito n. 89 del 17 maggio 2023?

In condivisione con i competenti uffici del Ministero dell'istruzione e del merito, si rappresenta quanto segue.

L'articolo 14 dello schema di statuto delle fondazioni ITS Academy, approvato con decreto del Ministero dell'istruzione e del merito n. 89 del 17 maggio 2023, disciplina ruolo e compiti del Revisore dei conti delle fondazioni ITS Academy, disponendo che il predetto Revisore:

-è nominato dall'assemblea dei partecipanti tra soggetti di comprovata qualificazione professionale (comma 1);

-non è revocabile, salvo che per gravi violazioni della legge e dello statuto (comma 2);
è organo consultivo contabile, vigila sulla gestione finanziaria, esamina le proposte di bilancio preventivo e di bilancio di esercizio, redigendo apposite relazioni, ed effettua verifiche di cassa (comma 4);

-partecipa, senza diritto di voto, alle riunioni del Consiglio di amministrazione e dell'assemblea dei partecipanti (comma 5).

Il medesimo articolo 14 al comma 3 prevede che ruolo e compiti del Revisore delle Fondazioni in discorso sono definiti "in coerenza" con quanto previsto dal decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 39.

Tenuto conto della disciplina complessiva recata dal citato articolo 14 e, in particolare della mancata previsione della obbligatoria iscrizione al registro dei revisori legali, necessaria per la piena applicazione del decreto legislativo n. 39 del 2010, si ritiene che il ruolo e i compiti attribuiti al Revisore dei conti presso le fondazioni ITS Academy non possano essere qualificati come revisione legale dei conti ai sensi del decreto legislativo n. 39 del 2010.

Il richiamo operato nello schema di statuto va interpretato, pertanto, come un rinvio a quei compiti e doveri che, previsti dal capo IV (articoli 9-15) del decreto legislativo n. 39 del 2010, sono compatibili con la disciplina delle Fondazioni ITS Academy.



Ministero dell'istruzione e del merito
Dipartimento per il sistema educativo di istruzione e formazione
Direzione generale per l'istruzione tecnica e professionale
e per la formazione tecnica superiore

In particolare, si richiamano le disposizioni elencate di seguito:

Articolo 9, comma 2: “Il revisore legale o la società di revisione legale che effettua la revisione legale dei conti esercita nel corso dell'intera revisione lo scetticismo professionale, riconoscendo la possibilità che si verifichi un errore significativo attribuibile a fatti o comportamenti che sottintendono irregolarità, compresi frodi o errori”;

Articolo 9, comma 4: “Ai fini del presente articolo, per "scetticismo professionale" si intende un atteggiamento caratterizzato da un approccio dubitativo, dal costante monitoraggio delle condizioni che potrebbero indicare una potenziale inesattezza dovuta a errore o frode, nonché da una valutazione critica della documentazione inerente alla revisione”;

Articolo 9-bis, comma 1: “Tutte le informazioni e i documenti ai quali hanno accesso il revisore legale e la società di revisione legale nello svolgimento della revisione legale sono coperti dall'obbligo di riservatezza e dal segreto professionale”

Articolo 9-bis, comma 4: “Gli obblighi di riservatezza e segreto professionale di cui ai commi 1 e 2 continuano a valere anche successivamente al termine della partecipazione all'incarico di revisione”

Articolo 9-bis, comma 5: “Quando un revisore legale o una società di revisione legale è sostituito da un altro revisore legale o da un'altra società di revisione legale, il revisore legale o la società di revisione legale uscente consente al revisore legale o alla società di revisione legale entrante l'accesso a tutte le informazioni concernenti l'ente sottoposto a revisione e l'ultima revisione di tale ente”

Articolo 10, comma 1: “Il revisore legale e la società di revisione legale che effettuano la revisione legale, nonché qualsiasi persona fisica in grado di influenzare direttamente o indirettamente l'esito della revisione legale, devono essere indipendenti dalla società sottoposta a revisione e non devono essere in alcun modo coinvolti nel suo processo decisionale”;

Articolo 10, comma 1-bis: “Il requisito di indipendenza deve sussistere durante il periodo cui si riferiscono i bilanci da sottoporre a revisione legale e durante il periodo in cui viene eseguita la revisione legale stessa”;

Articolo 10, comma 1 ter: “Il revisore legale o la società di revisione legale deve adottare tutte le misure ragionevoli per garantire che la sua indipendenza non sia influenzata da alcun conflitto di interessi, anche soltanto potenziale, o da relazioni d'affari o di altro genere, dirette o indirette, riguardanti il revisore legale o la società di revisione legale e, laddove applicabile, la sua rete, i membri dei suoi organi di amministrazione, i suoi dirigenti, i suoi revisori, i suoi dipendenti, qualsiasi persona fisica i cui servizi sono messi a disposizione o sono sotto il controllo del revisore



Ministero dell'istruzione e del merito
Dipartimento per il sistema educativo di istruzione e formazione
Direzione generale per l'istruzione tecnica e professionale
e per la formazione tecnica superiore

legale o della società di revisione o qualsiasi persona direttamente o indirettamente collegata al revisore legale o alla società di revisione legale”;

Articolo 10, comma 7: “Il revisore legale o il responsabile chiave della revisione legale che effettua la revisione per conto di una società di revisione legale non può rivestire cariche sociali negli organi di amministrazione dell'ente che ha conferito l'incarico di revisione né prestare lavoro autonomo o subordinato in favore dell'ente stesso svolgendo funzioni dirigenziali di rilievo se non sia decorso almeno un anno dal momento in cui abbia cessato la sua attività in qualità di revisore legale o responsabile chiave della revisione, in relazione all'incarico. Tale divieto è esteso anche ai dipendenti e ai soci, diversi dai responsabili chiave della revisione, del revisore legale o della società di revisione, nonché a ogni altra persona fisica i cui servizi sono messi a disposizione o sono sotto il controllo del revisore legale o della società di revisione legale, nel caso in cui tali soggetti siano stati personalmente abilitati all'esercizio della professione di revisore legale, per il periodo di un anno dal loro diretto coinvolgimento nell'incarico di revisione legale”.

Articolo 10, comma 9: “Il corrispettivo per l'incarico di revisione legale non può essere subordinato ad alcuna condizione, non può essere stabilito in funzione dei risultati della revisione, né può dipendere in alcun modo dalla prestazione di servizi diversi dalla revisione alla società che conferisce l'incarico, alle sue controllate e controllanti, da parte del revisore legale o della società di revisione legale o della loro rete.”;

Articolo 10, comma 13: “I soggetti di cui al comma 31 non sollecitano o accettano regali o favori di natura pecuniaria e non pecuniaria dall'ente sottoposto a revisione o da qualsiasi ente legato a un ente sottoposto a revisione, salvo nel caso in cui un terzo informato, obiettivo e ragionevole considererebbe il loro valore trascurabile o insignificante”;

Articolo 10 ter, comma 5: “Il revisore legale o la società di revisione legale adotta disposizioni organizzative e amministrative appropriate ed efficaci per prevenire, identificare, eliminare o gestire e divulgare al proprio interno eventuali rischi per la sua indipendenza ai sensi degli articoli 10 e 10-bis.”

Articolo 10 ter, comma 8 “Il revisore legale o la società di revisione legale adotta disposizioni organizzative e amministrative appropriate ed efficaci per fronteggiare e documentare eventuali incidenti che hanno o potrebbero avere gravi ripercussioni sull'integrità della propria attività di revisione legale”;

Articolo 10 quater, comma 3: “Nello svolgimento della revisione legale, il responsabile dell'incarico dedica sufficiente tempo all'incarico e assegna risorse sufficienti allo stesso al fine di poter espletare in modo adeguato le proprie funzioni”;



Ministero dell'istruzione e del merito
Dipartimento per il sistema educativo di istruzione e formazione
Direzione generale per l'istruzione tecnica e professionale
e per la formazione tecnica superiore

Articolo 10 quater, comma 5: “Nel caso in cui il revisore legale o la società di revisione legale si rivolga a consulenti esterni, è tenuto a documentare le richieste di pareri effettuate e i pareri ricevuti”.
